

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

12 DIC. 2000

=====

ADDI' **12 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSA

ASSENTI: ARACRI -

DELIBERAZIONE N°

2515

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.



SCHEMA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche delle Attività Produttive;

- VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n.1443;
- VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n.1347;
- VISTA la legge 7 novembre 1941, n.1360;
- VISTO il D.P.R. 28 giugno 1955, n.620;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n.90;
- VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n.31;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
- VISTA la corredata istanza datata 6 dicembre 1999, con la quale la ACQUAVIVA s.r.l. (codice fiscale 01483260566), con sede in Acquapendente, località Campo Morino Zona Industriale, ha chiesto la concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo;
- VISTO  l'avviso inserito sotto il n.396, pag.25, del Foglio Annunzi Legali della Provincia di Viterbo n.29 del 7 aprile 2000, con il quale è stato reso noto che la citata istanza ~~9~~ dicembre 1999 sarebbe stata pubblicata per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17 aprile 2000 all'Albo Pretorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, corredata del pertinente piano topografico;
- VISTA la relata datata 4 maggio 2000 firmata dal Segretario Comunale, e vistata dal Sindaco del Comune di Acquapendente, dalla quale risulta che la menzionata istanza datata 6 dicembre 1999 ed il relativo pertinente piano topografico, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio Comunale dal 17 aprile 2000 al 2 maggio 2000, senza dare luogo ad opposizioni o reclami;
- CONSIDERATO che la menzionata istanza 6 dicembre 1999 è stata comunicata all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo ed al Comune di Acquapendente, senza che nei termini di legge gli Enti predetti abbiano presentato osservazioni in merito al conferimento della concessione stessa;




2515 12 DIC. 2000

- VISTA la relazione idrogeologica datata novembre 1999 e la successiva relazione concernente il pozzo di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "TESORO" prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R.26 giugno 1980, n.90;
- RITENUTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 26 giugno 1980, n.90 occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale del pozzo di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "TESORO" sita in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo;
- RILEVATO che sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e delimitazione delle relative zone di protezione di cui all'art.10 della legge regionale 90/80, contestualmente al conferimento della concessione mineraria "de qua";
- VISTO il pertinente verbale di delimitazione datato 15 novembre 2000 e l'allegato piano topografico alla scala 1:4.000 dai quali risulta che l'area della chiesta concessione misura Ha 34.60.00 (ettari trentaquattro, are sessanta e centiare zero);
- VISTO il programma dei lavori di coltivazione e la relazione tecnico - finanziaria per la realizzazione delle opere a servizio della concessione mineraria di cui trattasi, prodotti a corredo della più volte citata istanza;
- VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 3 ottobre 2000 dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali;
- VISTO il certificato di destinazione urbanistica prot.n.75/00 del 24 ottobre 2000 del Comune di Acquapendente, dal quale risulta che le particelle di terreno comprese entro il perimetro dell'area della concessione "de qua" secondo il "Piano Territoriale Paesaggistico", nella tavola della classificazione delle aree ai fini della tutela, risultano inserite nella "zona E-Area di tutela del sistema di bosco-pascolo-vegetazione mista, Sottozona Eo a tutela orientata";
- CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza di concessione datata 6 dicembre 1999 più volte citata, è risultato che le opere industriali, a servizio della miniera di acqua minerale "TESORO", saranno realizzate in un'area della Zona industriale di cui al piano stralcio C.T.R. del Comune di Acquapendente e, quindi, non ricadente entro il perimetro delle aree specificate nel certificato di destinazione urbanistica prot.n.75/00 sopracitato;
- RILEVATO che la Società richiedente, risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-economici, necessari per la conduzione dell'impresa mineraria;
- CONSIDERATO in base alle risultanze degli accertamenti istruttori, che sussistono i requisiti di legge per il conferimento della chiesta concessione e che, per la congruità del programma presentato, la stessa abbia la durata di anni trenta;

all'unanimità:

DELIBERA

art.1 = Alla ACQUAVIVA s.r.l. (codice fiscale 01483260566), - con sede in Acquapendente, località Campo Morino zona Industriale -, è rilasciata la concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" sita in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data della presente deliberazione.



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

art.2 = L'area della concessione, che sarà denominata "TESORO", è segnata con linea perimetrale rossa continua sul piano topografico alla scala 1:4.000, ed è descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citate; piano e verbale che si allegano alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di Ha 34.60.00 (ettari trentaquattro, are sessanta e centiare zero).

art.3 = Il progetto - programma e la relazione tecnico - finanziaria per la realizzazione delle opere pertinenziali e del complesso industriale, presentati con l'istanza 6 dicembre 1999, sono approvati per la parte strettamente mineraria.

art.4 = Il progetto-programma e la relazione tecnico - finanziaria, come sopra approvati, formano parte integrante della presente deliberazione.

art.5 = Il progetto - programma per la costruzione delle opere pertinenziali e del complesso industriale, è da considerarsi di pubblica utilità, - ai sensi dell'art.32 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443 -, e va realizzato nella sua interezza entro e non oltre il termine di anni cinque dalla data del conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

art.6 = La Società titolare della concessione è tenuta:

a) ad informare ogni quattro mesi, l'Ufficio Acque Minerali e Termali dell'Assessorato per le Politiche delle Attività Produttive dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

b) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzo dell'acqua;

d) a provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;

e) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio Acque Minerali e Termali, la misurazione della portata dei singoli pozzi;

f) a corrispondere alla Regione Lazio, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

- il diritto proporzionale annuo anticipato di £.2.500.000 (lire duemilionicinquecentomila) ai sensi dell'art.23 della L.R. 26 giugno 1980, n.90, così come modificato dall'art.4 della L.R. 22 luglio 1993, n.31;


- la tassa di concessione regionale di £.3.226.000 (lire tremilioniduecentoventiseimila), ai sensi della L.R. 2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;

g) a far pervenire alla Regione Lazio Assessorato per le Politiche delle Attività Produttive Ufficio Acque Minerali e Termali, entro tre mesi dalla data di notifica della presente delibera, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della delibera stessa all'Ufficio dei Registri Immobiliari.

art.7 = La concessione mineraria è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Yu fo

Qu



[Handwritten signature]

art.8 = Sono costituite le zone di protezione igienico - sanitarie e di protezione ambientale delle sorgenti di acqua minerale della concessione mineraria denominata "TESORO" del territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.


art.9 = L'estensione della zona di protezione igienico - sanitaria e della zona di protezione ambientale sono delimitate con linea perimetrale bleu continua lampeggiata in giallo la zona di protezione igienico - sanitaria e con linea perimetrale verde continua lampeggiata in azzurro la zona di protezione ambientale, nell'allegata planimetria catastale alla scala 1: 1400, che forma parte integrante della presente deliberazione.

art.10 = La zona di protezione igienico - sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e di concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate la perforazione di pozzi per la ricerca di acque sotterranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni debbono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare debbono essere incanalate in fognoli impermeabili di grès, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un contratubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante i pozzi della concessione di acqua mineraria "TESORO";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- l) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sull'attuale stato di tenuta, operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificare, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento.
- n) sono vietati gli insediamenti industriali, artigiani, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.

art.11 = Entro le zone di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerali alimentante i pozzi oggetto della concessione mineraria "TESORO".

art.12 = Copia della presente deliberazione sarà inviata a cura della Segreteria della Giunta Regionale al Comune di Acquapendente, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.39 della L.R. 26 giugno 1980, n.90.




art.13 = La zona di protezione igienico - sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta le falde mineralizzate della concessione denominata "TESORO" del territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

art.14 = Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



14 DIC. 2000